

COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: Resistenza all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dalla sig.ra Panepinto Teresa Cristina.

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri
nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

• Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

L'avv. Antonietta Sartorio del foro di Marsala, (di seguito legale) nata a Erice, il 27.09.1973, con studio legale in Palermo, nella Via Tarquato Tasso n. 4, C.F.: SRTNNT73P67D423G, Partita IVA: 02101480818, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Marsala;

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende avvalersi dell'assistenza legale per resistere all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dalla sig.ra Panepinto Teresa Cristina.

Con provvedimento del Sindaco n. _____ del _____, si è provveduto all'individuazione e alla nomina dell'Avvocato Antonietta Sartorio, cui affidare l'assistenza legale per resistere all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dalla sig.ra Panepinto Teresa Cristina.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto la resistenza all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dalla sig.ra Panepinto Teresa Cristina. CIG: ZFA253FC6F;

Art.2) Il valore della causa fino a € 26.000,00;

Art 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 3.630,30, comprensivo di IVA, spese generali al 10%, c.p.a e ritenuta d'acconto come per legge, previsti dalle tariffe professionali vigenti

nel tempo in materia civile. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto al professionista obbligo di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- Art. 8) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 9) E' previsto l'eventuale abbattimento del 25% del compenso pattuito in caso di soccombenza o abbandono del giudizio e del 10% in caso di soccombenza parziale;
- Art. 10) In caso di vittoria nel giudizio da parte del Comune il professionista ha diritto a percepire il maggiore compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia effettivamente incassata;
- Art. 11) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art. 12) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 13) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 14) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art.15) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle

predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

- Art. 16) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).
- Art. 17) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 18) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 19) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 20) Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali nonché alla disciplina sugli incarichi legali approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016.
- Art.21) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Avv. Antonietta Sartorio

**Il Responsabile dell'Area 1
(dott. Antonino Cutrona)**

Avv. Antonietta Sartorio
 via delle Sirene, 15
 91025 - MARSALA
 Cod. Fisc.: SRT NNT 73P67 D423G
 Part. IVA: 02101480818

Palermo, 8 ottobre 2018

Spett.le
Comune di Misilmeri
 Piazza Comitato 1860 n. 26
 90036 MISILMERI (PA)
 Codice fiscale 86000450824
 Partita IVA 02403880822

PREVENTIVO DI PARCELLA

Per le prestazioni professionali relative alla difesa del Comune di Misilmeri nel giudizio promosso con Atto di citazione, innanzi al Tribunale civile di Termini Imerese, dalla sig.ra Panepinto Teresa Cristina, redatto ai minimi di tariffa (valore fino ad euro 26.000) con riduzione del 5%, giusta richiesta pervenuta a mezzo pec in data 3 ottobre 2018.

<i>minimo</i>	
<u>Fase di studio</u>	€ 438,00
<u>Fase introduttiva</u>	€ 370,00
<u>Fase istruttoria</u>	€ 1.120,00
<u>Fase decisoria</u>	€ 810,00
	€ 2.738,00
<u>Riduzione del 5%</u>	- 136,90
Totale	€ 2.601,10

- per onorari e competenze	euro 2.601,10
- oltre spese generali forf. 15%	" 390,17
- oltre contributo Cassa Previdenza Avvocati 4%	" 119,65
Sommano	" 3.110,92
- oltre I.V.A. 22%	" 684,40
	euro 3.795,32
- ritenuta d'acconto 20%	" 598,25
Netto a pagare (split payment)	€ 2.512,67

Avv. Antonietta Sartorio



AVV. ARMANDO CRINI

Via Don Pino Puglisi, 157/a – 90031 Belmonte Mezzagno (PA)
tel/fax 091/872.87.42 - cell. 328/33.63.756
pec: armando.crini@cert.avvocatitermini.it
e-mail: avvocatocrini@gmail.com

COMUNE DI MISILMERI		
★	05 LUG. 2018	★
PROT. N. <u>374</u>	CAT.	
FASIS	RISP.	

Ill.mo Tribunale Civile di Termini Imerese

Atto di citazione

La sig.ra PANEPINTO Teresa Cristina, c.f. PNPTSC37L701174Y, nata a Santa Cristina Gela, il 30 luglio 1937, residente a Palermo, via dell'Ermellino n. 33, elettivamente domiciliata in Belmonte Mezzagno, via Don Pino Puglisi n. 157/A, presso lo studio legale dell'Avv. Armando Crini, c.f. CRNRND78E17G273D, del Foro di Termini Imerese, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto (*pec* armando.crini@avvocatitermini.it - *fax* 091/8728742);

cita

il **Comune di Misilmeri**, c.f. 86000450824, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, a comparire dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, Sezione e Giudice Unico da designarsi, alla pubblica udienza del **5 novembre 2018**, ore di rito e nel luogo di sue ordinarie sedute, sito in Termini Imerese, Piazza Ugo Di Blasi, Palazzo dei Tribunali, con l'invito a costituirsi in giudizio nel termine di giorni venti prima dell'indicata udienza ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. e con l'espresso avviso che la costituzione oltre i suddetti termini comporta le preclusioni e le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e inoltre, in caso di mancata costituzione, si procederà in Sua dichiarata contumacia per sentire accogliere le conclusioni, a cui si premettono i seguenti

Fatti e motivi di diritto

La sig.ra Panepinto Teresa Cristina ha acquistato la piena proprietà dell'appezzamento di terra sito in Misilmeri, contrada Montagna Grande, identificato catastalmente al foglio 7, particelle 586 (ex 94 D-B) e 583 (ex 94 A-B), dai signori Chiaracante Santo e Crocilla Domenico, giusto contratto di compravendita del 15 giugno 1979, redatto dal Notaio dott. Elide Triolo (repertorio n.157410, raccolta n. 7041) (**doc. 1**) e trascritto alla Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari il 22 giugno 1979 (**doc. 2**).

L'immobile è stato venduto all'odierna parte attrice, libero da pesi, oneri e vincoli, come da dichiarazione dei venditori contenuta in rogito: <<Dichiarano i venditori di essere i soli ed esclusivi proprietari dell'immobile col presente atto venduto, con giusto titolo e buona fede e che sullo stesso non gravano pesi, oneri e vincoli né formalità per iscrizioni e trascrizioni ed in tali condizioni di fatto e di diritto garantendolo lo hanno ceduto e trasferito alla parte acquirente ... >> (doc. 1).

Sull'area acquistata, la parte sig.ra Panepinto ha realizzato un immobile, oggi censito al catasto urbano del predetto Comune, al foglio 7, particella 1214, cat. A/7, classe 2, consistenza 2 vani, rendita € 488,05, per il quale è stata inoltrato domanda di concessione edilizia in sanatoria al Comune di Misilmeri, pratica edilizia n. 586).

Con comunicazione datata 2 febbraio 2017 (prot. 3476) il Comune di Misilmeri, premettendo che <<dai controlli informatici effettuati tramite il sito web Agenzia delle Entrate, il lotto di terreno, nel quale ricade il fabbricato, risulta intestato a Panepinto Teresa Cristina, n. a S. Cristina Gela il 30.07.1937 per "enfiteusi" nonché al COMUNE DI MISILMERI quale concedente per il terreno (diritti e oneri reali)>>, ai fini del rilascio della richiesta concessione edilizia in sanatoria, ha chiesto alla ricorrente il pagamento della somma di €. 10.178,77 a titolo di affrancazione del terreno gravato, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 37/1985 (doc. 3).

Salvo poi concedere la concessione edilizia in sanatoria, la n. 10 del 30 gennaio 2018 (doc. 6) e successivamente revocarla in autotutela (doc. 7 e doc. 8).

L'interesse della signora Panepinto ad ottenere la declaratoria di inesistenza del diritto paventato dal Comune di Misilmeri è dato dall'avvenuta revoca in autotutela della concessione edilizia in sanatoria n. 10 del 2018.

la signora Panepinto Teresa Cristina è piena proprietaria del fondo sito in Misilmeri, contrada Montagna Grande, identificato catastalmente al foglio 7, particelle 586 (ex 94 D-B) e 583 (ex 94 A-B),

Ogni pretesa avanzata dal Comune di Misilmeri sul fondo di proprietà della sig.ra Panepinto è privo di fondamento, in fatto e in diritto.

Nessun diritto reale o obbligatorio grava sulla proprietà della signora Panepinto.

Si consideri che inoltre, da quando la Panepinto ha acquistato l'immobile, non ha ricevuto mai alcuna richiesta di pagamento del canone da parte del Comune di Misilmeri.

Pertanto la pretesa di affrancazione del Comune di Misilmeri è priva di fondamento, in fatto e in diritto, e come tale deve dichiararsene l'infondatezza e l'illegittimità.

Acquisto della piena proprietà per "usucapione abbreviato" ex art. 1159 c.c.

Inoltre, nel caso in posto all'attenzione dell'Adita Autorità Giudiziaria, ricorrono tutti gli elementi costitutivi richiesti dalla norma, ai fini del perfezionamento della fattispecie acquisitiva del diritto: l'acquisto in buona fede di un immobile, da un soggetto non proprietario; un valido titolo idoneo a determinare il trasferimento del diritto di proprietà; la trascrizione dell'atto di acquisto; il decorso del termine di dieci anni dalla data della trascrizione.

Parte attrice ha acquistato la proprietà del fondo di c.da Montagna Grande in forza di un valido atto di acquisto, il rogito notarile del 15 giugno 1979, redatto dal Notaio dott. Elide Triolo, trascritto come per legge, nella piena convinzione - anche alla luce delle dichiarazioni rese dai venditori - che l'immobile fosse libero da pesi, oneri, vincoli e formalità di ogni tipo.

Pertanto la stessa, ove fosse provato il diritto paventato dal Comune di Misilmeri, deve essere riconosciuta piena proprietaria per intervenuta usucapione ex art. 1159 c.c.

Vano è stato il tentativo di definire la controversia in sede di mediazione (**doc. 10**).

Tutto ciò premesso e rilevato, la Sig.ra Panepinto Teresa Cristina, come sopra rappresentata e difesa, conclude affinché

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Termini Imerese

Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

- Ritenere e dichiarare che il Comune di Misilmeri non è titolare di alcun diritto di concedente o altro diritto reale sul fondo sito in Misilmeri, contrada Montagna Grande, identificato catastalmente al foglio 7, particelle 586 (ex 94 D-B) e 583 (ex 94 A-B);

- In subordine, dichiarare e accertare che la signora Panepinto ha acquistato per "usucapione abbreviata" ex art. 1159 c.c. la piena proprietà dell'appezzamento di terra sito in Misilmeri, contrada Montagna Grande, identificato catastalmente al foglio 7, particelle 586 (ex 94 D-B) e 583 (ex 94 A-B).

- Con vittoria di spese e competenze di lite.

Si producono i seguenti documenti:

- **doc. 1:** contratto di compravendita stipulato dal Notaio dott. Elide Triolo, repertorio n.157410, raccolta n. 7041, il 15 giugno 1979;

- **doc. 2:** nota di trascrizione del contratto di compravendita stipulato dal Notaio dott. Elide Triolo, repertorio n.157410, raccolta n. 7041, il 15 giugno 1979 presso la Conservatoria Pubblici Registri Immobiliari, del 25 giugno 1979;

- **doc. 3:** richiesta di affrancazione a titolo oneroso da parte del Comune di Misilmeri del 2 febbraio 2017;

- **doc. 4:** comunicazione trasmessa al Comune di Misilmeri a mezzo pec datata 6 giugno 2017;

- **doc. 5:** risposta a nota del 6 giugno 2017 da parte del Comune di Misilmeri del 13 giugno 2017;

- **doc. 6:** attestazione di concessione edilizia n. 10 del 30 gennaio 2018;

- **doc. 7:** comunicazione avvio procedimento di annullamento dell'attestazione di concessione edilizia n. 10 del 30 gennaio 2018 rilasciata dal Comune di Misilmeri;

- **doc. 8:** annullamento in autotutela dell'attestazione di concessione edilizia n. 10 del 30 gennaio 2018 da parte del Comune di Misilmeri datata 25 maggio 2018;

- **doc. 9:** verbale positivo "incontro informativo" e contestuale verbale negativo di mediazione del 24 novembre 2017 reso da ADR Nuova Giustizia.

~~SULLI CHIAMA CHE IL VALORE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO È PARI AD € 10.178,77~~

Belmonte Mezzagno, 4 luglio 2018

Avv. Armando Crini

AVV. ARMANDO CRINI

VIA DON PINO PUGLISI, 157/A - 90031 BELMONTE MEZZAGNO (PA)
TEL/FAX 091/872.87.42 - CELL 328/33.63.756
PEC ARMANDO.CRINI@CERT.AVVOCATITERMINI.IT
E-MAIL AVVOCATOCRINI@GMAIL.COM

CONFERIMENTO PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta **PANEPINTO Teresa Cristina**, c.f. PNPTSC37L70I174Y, nata a Santa Cristina Geia (PA) il 30 luglio 1937, residente in Palermo, via dell'Ermellino n. 33, con riferimento al procedimento da promuoversi nei confronti del Comune di Misilmeri, nella persona del Sindaco pro tempore, avente ad oggetto l'accertamento della piena proprietà dell'immobile sito in Misilmeri c.da Montagna Grande snc, piano terra e primo, censito al foglio 7, particella 1214 del catasto urbano nominio e costituisco mio difensore e procuratore, in ogni fase, grado e stato del giudizio, l'Avv. Armando Crini, c.f. CRNRND78E17G273D, del Foro di Termini Imerese, con studio legale in Belmonte Mezzagno, via Don Pino Puglisi n. 157/A, presso il quale eleggo domicilio, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, inclusa quella di eleggere domicilio, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, redigere atto di precetto, promuovere azione esecutiva mobiliare, immobiliare e/o presso terzi.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Belmonte Mezzagno, li 1 giugno 2018

il conferente

PANEPINTO Teresa Cristina
Autentica
Avv. Armando Crini
Armando Crini

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto **Avv. armando crini** iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di termini imerese (CF: CRNRND78E17G273D), quale difensore

di **TERESA CRISTINA PANEPINTO TERESA CRISTINA** (CF: PNPTSC37L701174Y)

rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, ho notificato ad ogni effetto di legge:

- **atto_di_citazione.pdf.p7m (atto_di_citazione.pdf.p7m)** atto originale notificato, firmato digitalmente dal sottoscritto avvocato.
- procura alle liti conferita dalla parte rappresentata ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. e autenticata con firma digitale dal sottoscritto difensore (**procura_alle_liti.pdf.p7m**).

a:

Comune di Misilmeri, trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO (reginde)

Luogo e data: **BELMONTE MEZZAGNO (PA)**, 4/07/2018

F.to digitalmente da
Avv. armando crini